

Art. 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio 1. Le

pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti,

nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Gli edifici scolastici sono di proprietà del Comune di Falconara Marittima.